

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Avv. Leonardo Patroni Griffi..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Marilena Rispoli Farina Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato (estensore)

nella seduta del 28.09.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con reclamo datato 22.9.2009, la cliente – titolare di un “*finanziamento*” con cessione di quote della pensione, fino al quinto della stessa – avendo estinto anticipatamente il prestito, chiedeva all'intermediario il “*recupero*” di parte del premio versato in forza del rapporto assicurativo “*contratto per tutelare [l'intermediario] in caso di premorienza*”.

L'intermediario riscontrava il reclamo con lettera del 24.9.2009 nella quale, sostanzialmente, negava l'esistenza di un diritto al rimborso.

Con il ricorso, pervenuto il 24 maggio 2010, la cliente chiedeva che l'intermediario resistente “*si faccia parte attiva per risolvere il contratto assicurativo [...] sottoscritto direttamente dalla [banca] e, di seguito, restituire la quota parte del premio*” stante l'intervenuta anticipata estinzione del finanziamento; contestualmente, la stessa ricorrente chiedeva un risarcimento danni pari ad euro 500, la restituzione della penale versata e del contributo di 20 euro depositato presso l'ABF per la presentazione del ricorso.

Con il deposito delle controdeduzioni, l'intermediario, nel precisare che i finanziamenti concessi a pensionati mediante delegazione di pagamento prevedono “*obbligatoriamente*” la copertura assicurativa, contestava le richieste ribadendo che,



per il rimborso della quota parte del premio assicurativo, la ricorrente avrebbe dovuto *“ rivolgersi direttamente alla Compagnia [assicurativa], unica titolare del relativo rapporto contrattuale ”*.

DIRITTO

Ritiene preliminarmente il Collegio che sia la richiesta di risarcimento (peraltro generica e sprovvista di alcun minimo supporto probatorio), sia quella di restituzione della penale per il caso di estinzione anticipata, non trovando alcun riscontro nel preventivo reclamo, dovranno essere considerate irricevibili e, quindi, disattese.

In merito alla domanda principale proposta dalla ricorrente, relativa al rimborso della quota parte del premio assicurativo versato contestualmente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, occorre considerare che la valutazione richiesta non appare pregiudicata dall'oggetto (materia) della domanda, giacché l'esame della doglianza è certamente possibile sulla scorta dell'incontestabile rapporto di accessorietà del contratto di assicurazione rispetto al finanziamento; la regolamentazione contrattuale, infatti, collega il corso del rapporto assicurativo alle sorti del finanziamento (la polizza, indiscutibilmente, copre il rischio collegato al credito).

D'altronde, lo stesso intermediario riconosce l'obbligatorietà del rapporto assicurativo (ai sensi dell'art. 13 bis del decreto legge 14.3.2005, convertito in legge 14.5.2005 n.80), ammettendo il rapporto di accessorietà.

Da tale assunto deriva un oggettivo collegamento tra i due contratti, come risulta evidente anche dal tenore delle relative disposizioni negoziali (*cfr.* ad esempio, l'art. 12 delle condizioni generali del contratto di finanziamento e gli espressi richiami all'intermediario nella documentazione relativa al contratto di assicurazione sulla vita).

Sul punto, conclusivamente, occorre considerare anche il principio di "effettività della tutela", posto a fondamento normativo del sistema dell'ABF, che impone di valorizzare un criterio di natura empirica, vale a dire la percezione, da parte del cliente, dell'intermediario collocatore quale naturale interlocutore nella gestione del rapporto.

Per affrontare, poi, il merito specifico della domanda, appare sufficiente richiamare (ed applicare) il testo dell'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (*“Linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento”*). Detto accordo prevede espressamente che: *“Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica (...), il soggetto mutuante restituisce al cliente - sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell'assicuratore - la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.”*.

In forza delle considerazioni svolte, il ricorso proposto andrà parzialmente accolto.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio riconosce il diritto ad ottenere la restituzione della parte del premio assicurativo relativa al periodo residuo per il quale il rischio è cessato.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI